

Oggetto: Certificazione sostenibilità biocombustibili. Pubblicata la Guida del GSE con le modalità per l'attestazione della sostenibilità.

Prosegue il percorso di attuazione della disciplina in materia di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili che riguarda produttori e fornitori di biomasse e produttori di energia in impianti al di sopra di determinate soglie minime di potenza (pari a 2 MWt per il biogas e 20 MWt per le biomasse).

In particolare, dopo gli interventi legislativi di proroga dei termini per l'attuazione dello schema nazionale di certificazione di cui al DM 7 agosto 2024, il GSE il 10 aprile ha emanato la "Guida alla sostenibilità per gli impianti incentivati" che indica le modalità di invio di documentazione e dichiarazioni per il periodo 2023-2025, in vista dell'adozione da parte degli operatori economici di uno schema di certificazione riconosciuto/schema nazionale o dell'accettazione entro il 31 maggio 2025 del preventivo di certificazione messo a disposizione da un organismo di certificazione.

Nella **Guida** sono illustrati i dettagli relativi agli obblighi di certificazione, ai casi di esenzione (impianti sotto soglia di potenza), nonché i termini e le modalità di invio delle dichiarazioni per la verifica della sostenibilità, per bioliquidi, biomasse solide e biogas utilizzati da impianti che beneficiano degli incentivi TO, GRIN (ex CV), FER, e dei meccanismi di remunerazione BIO-PMG e BIOL-PMG.

Nella **sezione dedicata** del sito istituzionale del GSE è stata, inoltre, pubblicata tutta la modulistica utile al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.

Fatta eccezione per i casi di esenzione, diverse sono a parer nostro le criticità riscontrabili nella Guida che abbiamo subito segnalato al GSE e su cui attendiamo un riscontro. In particolare, le criticità riguardano gli **impianti in TO** e gli **operatori della filiera delle biomasse solide**, per i quali è prevista:

- 1. presentazione autodichiarazione periodo transitorio GRI/FER/TO per il consuntivo 2023/2024/2025;**
- 2. scadenza 30 aprile dichiarazioni d'impegno per il 2025;**
- 3. data di gestione a regime per impianti alimentati a biomasse solide fissata al 1 gennaio 2026.**

Con riferimento al **punto 1**, non siamo d'accordo con **l'obbligo di presentazione della autodichiarazione di sostenibilità sul periodo 2023-2024-25** richiesto agli impianti in TO/GRIN/FER. Diversamente, infatti, da quanto previsto dalla normativa sui BIO-PMG, che richiede espressamente il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 199/2021 a decorrere dalla sua prima applicazione, riteniamo che né il d.lgs. 199/2021 né il DM 7 agosto 2024, abbiano definito tale obbligo in capo agli impianti TO o GRIN.

Si tratta a nostro avviso di una richiesta che impatta su una produzione pregressa che pone gli operatori con impianti in TO in difficoltà dal momento che il meccanismo stesso di incentivazione

della TO non prevede "limitazioni" sulla provenienza della biomassa e non prevede l'acquisizione da parte degli operatori di informazione di tracciabilità della biomassa nei casi di acquisto di biomassa.

Inoltre, l'assunzione di responsabilità, richiamata nel modello per l'autodichiarazione (*Dich_sost_biom_transitorio_inc_Consuntivo*), è assai gravosa ("la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza").

Per tali ragioni abbiamo chiesto al GSE di eliminare la presentazione dell'autodichiarazione per impianti in TO per il periodo antecedente l'impegno di certificazione (2023, 2024 e 2025).

Per quanto riguarda poi il secondo **punto 2** (presentazione entro il 30 aprile 2025 delle dichiarazioni d'impegno per il 2025 (*Atto_imp_biom_inc*), coerentemente con quanto indicato al punto 1, riteniamo che la dichiarazione d'impegno sia dovuta dagli impianti in TO prima della data di avvio dell'iter di certificazione e comunque in generale (es. per impianti Bio-PMG) non debba essere presentata prima del 31 maggio 2025 (data di entrata in vigore della certificazione).

Infine, per quanto riguarda il paragrafo 3 della "Guida sostenibilità", per quanto riguarda le biomasse solide abbiamo chiesto che il termine richiamato venga allineato alle disposizioni di proroga termini del DL Milleproroghe che fissano al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione dell'iter di certificazione per le biomasse solide (il 1° gennaio 2026 rimane valido per gli impianti a biogas). Chiarendo pertanto che il certificato di sostenibilità relativo alle biomasse solide debba essere presentato a conclusione del periodo transitorio e dunque dal 30 giugno 2026.

A valle dell'incontro con il GSE, sarà nostra cura fornire maggiori aggiornamenti.

Per gli approfondimenti si rimanda alla Guida del GSE.

Guida alla sostenibilità per impianti incentivati

Modalità di invio della documentazione
per la verifica della sostenibilità per
impianti alimentati da biomassa solida,
biogas e bioliquidi che beneficiano
degli incentivi GRIN, TO, FER e dei
meccanismi di remunerazione BIO-
PMG, BIOL-PMG

Sommario

1.	Impianti alimentati a biogas e biomasse solide	3
1.1	Premessa e riferimenti normativi	3
1.2	Impianti che beneficiano degli incentivi GRIN/FER/TO e del meccanismo di remunerazione BIO-PMG esenti dagli obblighi previsti dal DM Sostenibilità	4
1.3	Gestione del periodo transitorio per impianti che beneficiano degli incentivi GRIN/FER/TO o del meccanismo di remunerazione con BIO-PMG obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità – Consuntivo 2023/2024/2025	5
1.4	FOCUS: Impianti con due contratti attivi nello stesso anno (GRIN/TO/FER e BIO-PMG) obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità	6
1.5	Impianti che beneficiano degli incentivi GRIN/FER/TO e del meccanismo di remunerazione BIO-PMG obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità – Atto d'impegno 2025	7
2.	Impianti alimentati da bioliquidi sostenibili	8
2.1	Premessa e riferimenti normativi	8
2.2	Impianti che beneficiano del meccanismo di remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)	8
2.3	FOCUS: Impianti con due meccanismi attivi nello stesso anno (GRIN/TO e BIOL-PMG) obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità – Consuntivo 2023/2024 e atto d'impegno 2025	9
2.3.1	Impianti che attualmente beneficiano del meccanismo GRIN e contestualmente della remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)	9
2.3.2	Impianti che beneficiano dell'incentivo TO e del meccanismo di remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)	9
2.3.3	Impianti che beneficiano del meccanismo di remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)	10
3.	Termine del periodo transitorio e gestione a regime	11
3.1	Gestione a regime dal 1° gennaio 2026 per impianti alimentati a biogas e biomasse solide	11
3.2	Gestione a regime dal 27 agosto 2025 per impianti alimentati a bioliquidi sostenibili	11
3.	Appendice	12

1. Impianti alimentati a biogas e biomasse solide

1.1 Premessa e riferimenti normativi

Il Decreto 7 agosto 2024 (di seguito “DM Sostenibilità”) attua le disposizioni previste dal D. Lgs. 199/2021 (che recepisce la Direttiva UE 2018/2001, c.d. “RED II”), in merito al Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità per gli impianti alimentati a biocombustibili introducendo le seguenti novità rispetto al quadro normativo definito dall’abrogato DM 14 Novembre 2019:

- estende l’obbligo della certificazione di sostenibilità anche agli impianti alimentati a biogas e biomasse solide che percepiscono incentivi, rispettivamente **per potenze termiche superiori a 2 MWt e 20 MWt**, istituendo il Sistema Nazionale di Certificazione per le biomasse e i combustibili da essi derivanti;
- estende la definizione di “**operatore economico**” anche ai produttori di energia elettrica da biocombustibili (solidi, liquidi e gassosi), in qualità di “utilizzatori”, che dovranno produrre i Certificati di Sostenibilità;
- prevede un **periodo transitorio** per l’implementazione del Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità per le biomasse e biogas che, in riferimento alle produzioni **dal 1° gennaio 2023 al 27 maggio 2025**, prevede la possibilità di attestare il rispetto dei requisiti di sostenibilità, anche tramite un atto d’impegno fornito dagli operatori.

Il 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge del 21 febbraio 2025 n. 15 che converte in legge il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (**Decreto Milleproroghe 2024**).

L’art. 11 estende il periodo transitorio, prorogandolo **fino al 31 dicembre 2025** per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell’Unione Europea, fatta salva la possibilità di concludere l’iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

1.2 Impianti che beneficiano degli incentivi GRIN/FER/TO e del meccanismo di remunerazione BIO-PMG esenti dagli obblighi previsti dal DM Sostenibilità

Per gli impianti alimentati da biogas e biomasse solide con potenza termica inferiore rispettivamente a **2 MWt e 20 MWt**, che attualmente beneficiano degli incentivi **GRIN** (incentivo ex CV DM 6 luglio 2012), **FER** (DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016), **TO** (DM 8 dicembre 2008), e del meccanismo di remunerazione **BIO-PMG** (Delibera ARERA 132/2024 e ss.mm.ii), i produttori devono trasmettere la **dichiarazione di esenzione**, utilizzando il modello predisposto dal GSE (*Dich_sost_biom_ese_inc*).

A tal proposito, si precisa che la potenza termica dell'impianto di produzione, espressa in MWt, è calcolata come prodotto tra il consumo di combustibile e il potere calorifico di quest'ultimo, con il motore a carico nominale.

La dichiarazione di esenzione dovrà essere inviata entro il **31 maggio 2025** con PEC da trasmettere all'indirizzo richiesteconguaglif@pec.gse.it e recante il seguente oggetto: *"Dichiarazione di esenzione sostenibilità, CENSIMP IM_xxxx, TO/FERxxxx"*.

Per gli impianti che beneficiano dell'incentivo **GRIN**, i produttori potranno caricare la dichiarazione direttamente sul Portale GRIN nella sezione "Richieste>Comunicazioni>Dichiarazione esenzione sostenibilità biomasse/biogas".

I produttori che abbiano sottoscritto una Convenzione **BIO-PMG** e che abbiano fornito la dichiarazione di esenzione già in fase di richiesta di adesione ai BIO-PMG, non devono trasmettere nuovamente la medesima documentazione.

1.3 Gestione del periodo transitorio per impianti che beneficiano degli incentivi GRIN/FER/TO o del meccanismo di remunerazione con BIO-PMG obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità – **Consuntivo 2023/2024/2025**

Per gli impianti che attualmente beneficiano degli incentivi **GRIN, FER, TO** o del meccanismo di remunerazione **BIO-PMG**, i produttori devono fornire al GSE la documentazione necessaria al fine di attestare la sostenibilità dei combustibili utilizzati.

L'art. 11 della legge n. 15/2025, che recepisce il c.d. Decreto Milleproroghe, ha individuato un “periodo transitorio”, 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025, nel corso del quale, al fine di attestare la sostenibilità dei combustibili utilizzati, è possibile presentare un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, il cui format, reso disponibile sul sito istituzionale del dal GSE, è stato condiviso con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) (*Dich_sost_biom_transitorio_inc_Consuntivo*).

Possono fruire delle suddette modalità di attestazione della sostenibilità sino al termine del periodo transitorio, vale a dire sino al 31 dicembre 2025 (originariamente previsto sino al 27 maggio 2025 nel DM Sostenibilità) esclusivamente i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità.

Tale preventivo dovrà essere emesso da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione Europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Sarà possibile attestare a consuntivo la produzione relativa agli anni 2023, 2024 e 2025 fornendo la predetta autodichiarazione, da rilasciarsi una per ciascun anno di produzione. L'autodichiarazione deve essere trasmessa con PEC, all'indirizzo richiesteconguaglififer@pec.gse.it, recante il seguente oggetto: “*Dichiarazione annuale di sostenibilità delle biomasse, anno 202x, CENSIMP IM_xxxx, TO/FER/BIO-PMGxxxx*”. Le dichiarazioni dovranno essere inviate entro il **31 marzo dell'anno successivo** a quello di produzione.

Per le annualità 2023 e 2024, il termine ultimo di invio è il **31 maggio 2025**. La mancata trasmissione della dichiarazione comporta la sospensione dell'erogazione degli incentivi GRIN/FER/TO e della remunerazione BIO-PMG.

Per gli impianti che beneficiano dell'incentivo **GRIN**, sarà possibile caricare tale autodichiarazione direttamente sul Portale GRIN nella sezione "Richieste>Comunicazioni>Dichiarazione annuale di sostenibilità delle biomasse/biogas", una per ciascun anno di produzione.

Si precisa inoltre che, per i soli impianti alimentati a **biomassa legnosa**, è necessario inviare, oltre alla comunicazione cui sopra, anche la documentazione relativa:

- la documentazione relativa alla tracciabilità e rintracciabilità della biomassa (DM 2 marzo 2010);
- il "Testo Unico delle Foreste e delle Filiere forestali" (D. Lgs. 34/2018) o, in alternativa, la documentazione relativa al sistema di dovuta diligenza (Regolamento UE 995/2010 e 2023/1115).

Resta fermo che saranno effettuati i relativi conguagli che dovessero rendersi necessari in ragione delle successive verifiche del MASAF, sulla tracciabilità e rintracciabilità della biomassa legnosa utilizzata.

Terminato il periodo transitorio, ovvero dal 1° gennaio 2026, tutti gli operatori sono tenuti a inviare la dichiarazione a consuntivo dei combustibili utilizzati nel 2025 e ad emettere mensilmente i Certificati di Sostenibilità rendendoli disponibili al GSE, **entro 30 giorni dal mese di produzione**, secondo le modalità che saranno rese note in seguito.

1.4 FOCUS: Impianti con due contratti attivi nello stesso anno (GRIN/TO/FER e BIO-PMG) obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità

Nel caso in cui lo stesso impianto abbia beneficiato, durante il medesimo anno, di un incentivo (GRIN/TO/FER) e del meccanismo di remunerazione BIO-PMG, il produttore deve inviare la dichiarazione a consuntivo secondo le modalità di seguito indicate:

- per impianti con Convenzione TO/FER chiusa o scaduta, per i quali sia stata sottoscritta la Convenzione BIO-PMG, è necessario trasmettere la dichiarazione contenente le informazioni riguardanti i quantitativi dei combustibili utilizzati durante l'intero anno tramite PEC, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3;
- per impianti con Convenzione GRIN chiusa o scaduta, per i quali sia stata sottoscritta la Convenzione BIO-PMG è necessario trasmettere la dichiarazione tramite Portale GRIN secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3, specificando i quantitativi di biomassa sostenibile utilizzata nei diversi periodi.

1.5 Impianti che beneficiano degli incentivi GRIN/FER/TO e del meccanismo di remunerazione BIO-PMG obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità – **Atto d'impegno 2025**

Con particolare riferimento alla produzione elettrica riconducibile al periodo transitorio (**1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025**, esclusivamente per gli impianti i cui produttori abbiano maturato i requisiti indicati di cui al par. 1.1), il produttore dovrà comunicare, entro e non oltre il **30 aprile 2025**, di impegnarsi a utilizzare esclusivamente i biocombustibili sostenibili (*Atto_imp_biom_inc*), o in alternativa, a comunicare mensilmente al GSE i quantitativi non sostenibili di combustibili utilizzati tramite l'apposito modulo (*Dich_sost_biom_transitorio_inc_Mensile*).

I documenti dovranno essere inviati con PEC, da trasmettersi all'indirizzo richiesteconguaglififer@pec.gse.it, con il seguente oggetto:

- “Atto d'impegno all'utilizzo di biomasse sostenibili, CENSIMP IM_XXXX, TO/FER/BIO-PMGXXXX”, (**obbligatoria per tutti gli impianti**);
- “Dichiarazione mensile di sostenibilità delle biomasse, CENSIMP IM_XXXX, TO/FER/BIO-PMGXXXX”, (necessaria per gli operatori che nella comunicazione di impegno hanno dichiarato di voler **comunicare mensilmente** i quantitativi di combustibili utilizzati).

Si precisa che per gli impianti che beneficiano dell'incentivo **GRIN**, è possibile caricare tali documenti direttamente sul Portale GRIN nella sezione:

- “Richieste>Comunicazioni> Impegno all'utilizzo di biomasse sostenibili”;
- “Richieste>Comunicazioni>Dichiarazione mensile di sostenibilità delle biomasse”.

2. Impianti alimentati da bioliquidi sostenibili

2.1 Premessa e riferimenti normativi

Il DM Sostenibilità ha esteso la definizione di “**operatore economico**” anche ai produttori di energia elettrica da biocombustibili (solidi, liquidi e gassosi), in qualità di “utilizzatori”, che dovranno produrre direttamente i Certificati di Sostenibilità, al termine del “periodo transitorio”.

Per tutti gli impianti che beneficiano degli incentivi GRIN o TO restano validi gli adempimenti normativi per cui la sostenibilità dei bioliquidi è attestata sulla base dei requisiti di cui agli artt. 42 e 43 del D. Lgs. 199/21 e del DM Sostenibilità, fino al termine del periodo transitorio.

Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l’accesso ai meccanismi di incentivazione e di remunerazione BIOL-PMG è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità come riportato al paragrafo 2.2.

Per tutti gli impianti alimentati a bioliquidi il periodo transitorio è valido fino al **27 agosto 2025**.

2.2 Impianti che beneficiano del meccanismo di remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii)

Ai fini della verifica della sostenibilità dei bioliquidi, l’art. 4.2 della Delibera ARERA 306/2024 aggiornata con Delibera ARERA 518/2024 prevede che:

- nel caso degli impianti di produzione di potenza attiva nominale **inferiori a 1 MW**, ad eccezione delle centrali ibride, la sostenibilità dei bioliquidi è attestata sulla base dei requisiti di cui all’articolo 42 del D.Lgs. 199/21;
- nel caso di impianti con potenza nominale **maggiore o uguale a 1 MW**, la sostenibilità dei bioliquidi è attestata sulla base dei requisiti previsti dalla Direttiva UE 2023/2413 (c.d. “RED III”); nelle more del pieno recepimento di tale Direttiva, il rispetto dei requisiti è attestato tramite autocertificazioni da parte degli operatori.

2.3 FOCUS: Impianti con due meccanismi attivi nello stesso anno (GRIN/TO e BIOL-PMG) obbligati alla verifica dei requisiti di sostenibilità – Consuntivo 2023/2024 e atto d’impegno 2025

2.3.1 Impianti che attualmente beneficiano del meccanismo GRIN e contestualmente della remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)

Per gli impianti che beneficiano dell’incentivo **GRIN** resta fermo quanto illustrato nell’ambito delle “[Procedure per l’incentivo GRIN](#)”, con ciò derivandone che i produttori degli impianti dovranno inviare, direttamente sul Portale GRIN, la seguente documentazione necessaria al fine di attestare la sostenibilità dei bioliquidi utilizzati:

- l’impegno all’utilizzo di bioliquidi sostenibili nell’anno 2025;
- la richiesta di conguaglio annuale secondo le indicazioni riportate nella già menzionata Procedura;
- eventuale “Dichiarazione mensile di sostenibilità dei bioliquidi”, solo per coloro che dichiarano di voler comunicare **mensilmente** i quantitativi di combustibili utilizzati.

Per le annualità 2023 e 2024, il termine ultimo di invio è il **31 maggio 2025**. La mancata trasmissione della dichiarazione comporta la sospensione dell’erogazione degli incentivi GRIN/TO e della remunerazione BIOL-PMG.

A partire dal 2025, le dichiarazioni dovranno essere inviate entro il **31 marzo dell’anno successivo** a quello di produzione.

2.3.2 Impianti che beneficiano dell’incentivo TO e del meccanismo di remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)

Tali operatori sono tenuti a fornire al GSE la documentazione necessaria al fine di attestare la sostenibilità dei combustibili utilizzati, presentando direttamente sul Portale RID GSTL, accessibile tramite l’Area Clienti:

- l’impegno all’utilizzo di bioliquidi sostenibili nell’anno 2025;
- le richieste di conguaglio annuale;
- l’eventuale “Dichiarazione mensile di sostenibilità dei bioliquidi”, solo per coloro che dichiarano di voler **comunicare mensilmente** i quantitativi di combustibili utilizzati;
- l’allegato per usi statistici sostenibilità;

come riportato nella “[Guida alla Tariffa Omnicomprensiva](#)” pubblicata sul sito istituzionale del GSE.

2.3.3 Impianti che beneficiano del meccanismo di remunerazione BIOL-PMG (Delibera 306/2024 e ss.mm.ii.)

Per gli impianti che hanno aderito al meccanismo di remunerazione **BIOL-PMG** il Produttore dovrà trasmettere:

1. l'impegno all'utilizzo di bioliquidi sostenibili nell'anno 2025 (*Atto_imp_biol_inc*);
2. attestazione di dettaglio dei combustibili utilizzati e relativa sostenibilità (sul Portale secondo le modalità che saranno definite dal GSE per la richiesta dei PMG a conguaglio);
3. eventuale "*Dichiarazione mensile di sostenibilità dei bioliquidi*", solo per coloro che dichiarano di voler **comunicare mensilmente** i quantitativi di combustibili utilizzati (*Dich_sost_biol_transitorio_inc_Mensile*).

È necessario inviare la documentazione con PEC da trasmettere, entro il **30 aprile 2025** all'indirizzo richiesteconguaglif@pec.gse.it, recante il seguente oggetto:

1. impegno all'utilizzo di bioliquidi sostenibili: "*Atto d'impegno all'utilizzo di bioliquidi sostenibili, anno 2025, CENSIMP IM_xxxx, BIOL-PMGxxxx*";
2. dichiarazione mensile sull'utilizzo dei bioliquidi "*Dichiarazione mensile di sostenibilità dei bioliquidi, CENSIMP IM_xxxx, BIOL-PMGxxxx*".

La mancata trasmissione della documentazione comporta la sospensione del riconoscimento degli importi a titolo di incentivo e di remunerazione BIOL-PMG.

3. Termine del periodo transitorio e gestione a regime

3.1 Gestione a regime dal 1° gennaio 2026 per impianti alimentati a biogas e biomasse solide

Il Decreto Sostenibilità prevede che, terminato il periodo transitorio, ovvero dal 1° gennaio 2026 come promulgato dall'art. 11 della Legge n. 15 del 24 febbraio 2025, i produttori di energia elettrica sono tenuti a emettere mensilmente i Certificati di Sostenibilità rendendoli disponibili al GSE, **entro 30 giorni dal mese di produzione**, secondo le modalità che saranno rese note in seguito.

3.2 Gestione a regime dal 27 agosto 2025 per impianti alimentati a bioliquidi sostenibili

Il Decreto Sostenibilità prevede che, terminato il “periodo transitorio”, ovvero dal 27 agosto 2025, i produttori di energia elettrica sono tenuti a emettere mensilmente i Certificati di Sostenibilità rendendoli disponibili al GSE, **entro 30 giorni dal mese di produzione**, secondo le modalità che saranno rese note in seguito.

3. Appendice – Schemi riepilogativi

Attestazione Sostenibilità - Impianti alimentati a biomasse solide e biogas							
Regimi commerciali	Potenza termica totale (≥ 2 MWt: impianti a biogas ≥ 20 MWt: impianti a biomasse)	Certificazioni e della Sostenibilità	Fase transitoria (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025*) *Per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità			Gestione a regime (dal 1° gennaio 2025)	
			Produzione 2023 e 2024 Autodichiarazione a consuntivo per ciascun anno entro il 31 maggio 2025 Produzione 2025 Autodichiarazione annuale a consuntivo entro il 31 marzo 2026	Produzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 Atto d'impegno all'utilizzo di biomasse sostenibili entro il 30 aprile 2025	Modalità di invio	Emissione mensile dei Certificati di Sostenibilità rendendoli disponibili al GSE entro 30 giorni dal mese di produzione	Modalità di invio
GRIN O GRIN (contratto chiuso/scaduto) + BIO-PMG	≥ 2 MWt ≥ 20 MWt	Obbligo	Dich_sost_biom_transitorio_inc_Consuntivo	Atto_imp_biom_inc (uso esclusivo) Dich_sost_biom_transitorio_inc_Mensile (quantitativi non sostenibili)	Documentazione disponibile sul sito GSE. Invio tramite portale GRIN - Sezione dedicata	Certificati di Sostenibilità	Modalità da definire
	< 2 MWt < 20 MWt	Esenzione	Dich_sost_biom_ese_inc			Dich_sost_biom_ese_inc	Portale GRIN - Sezione dedicata
FER e TO O FER/TO (contratto chiuso/scaduto) + BIO-PMG	≥ 2 MWt ≥ 20 MWt	Obbligo	Dich_sost_biom_transitorio_inc_Consuntivo	Atto_imp_biom_inc (uso esclusivo) Dich_sost_biom_transitorio_inc_Mensile (quantitativi non sostenibili)	Documentazione disponibile sul sito GSE. PEC con specifico oggetto a richiesteconguaglier@pec.gse.it	Certificati di Sostenibilità	Modalità da definire
	< 2 MWt < 20 MWt	Esenzione	Dich_sost_biom_ese_inc			Dich_sost_biom_ese_inc	PEC con specifico oggetto a richiesteconguaglier@pec.gse.it
BIO-PMG	≥ 2 MWt ≥ 20 MWt	Obbligo	Dich_sost_biom_transitorio_inc_Consuntivo	Atto_imp_biom_inc (uso esclusivo) Dich_sost_biom_transitorio_inc_Mensile (quantitativi non sostenibili)	Documentazione disponibile sul sito GSE. PEC con specifico oggetto a richiesteconguaglier@pec.gse.it	Certificati di Sostenibilità	Modalità da definire
	< 2 MWt < 20 MWt	Esenzione	Dich_sost_biom_ese_inc			Non necessaria se la dichiarazione è già stata trasmessa in fase di adesione	Dich_sost_biom_ese_inc

Attestazione Sostenibilità - Impianti alimentati a bioliquidi sostenibili					
Regimi commerciali	Fase transitoria 2024/2025 (27 agosto 2024 – 27 agosto 2025)			Gestione a regime (dal 28 agosto 2025)	
	Produzione 2024 Autodichiarazione a consuntivo entro il 31 maggio 2025	Produzione dal 1° gennaio 2025 Atto d'impegno all'utilizzo di biomasse sostenibili entro il 30 aprile 2025	Modalità di invio	Emissione mensile dei Certificati di Sostenibilità rendendoli disponibili al GSE entro 30 giorni dal mese di produzione	Modalità di invio
GRIN o GRIN + BIOL-PMG	Dich_sost_bioL_transitorio_inc_Consuntivo	Atto_imp_bioL_inc Dich_sost_bioL_transitorio_inc_Mensile	Documentazione disponibile sul sito GSE. Invio tramite portale GRIN - Sezione dedicata	Certificati di Sostenibilità	Modalità da definire
TO o TO + BIOL-PMG	Dich_sost_bioL_transitorio_inc_Consuntivo	Atto_imp_bioL_inc Dich_sost_bioL_transitorio_inc_Mensile	Documentazione disponibile sul sito GSE. Invio tramite portale RID GSTL - Sezione dedicata	Certificati di Sostenibilità	Modalità da definire
BIOL-PMG	Dich_sost_bioL_transitorio_inc_Consuntivo	Atto_imp_bioL_inc Dich_sost_bioL_transitorio_inc_Mensile	PEC con specifico oggetto a richiesteconguaglier@pec.gse.it	Certificati di Sostenibilità	Modalità da definire